



Comune di Medesano

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	3
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 – <i>Sospensione termini processuali</i>	4
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore e comunque quelle per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono da considerarsi esauriti, e come tali esclusi dalla definizione i rapporti per i quali, alla data di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero la conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.
2. Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Medesano per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI e la TOSAP;
 - b) il Gestore Iren Ambiente S.p.A. – cod. fiscale 01591110356 per quanto attiene la TARES e la TARI;
 - c) il Concessionario Abaco S.p.A – cod. fiscale 02391510266 - per quanto attiene l'Imposta di pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere inviata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano al Protocollo comunale.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.
2. Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi maturati decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
4. All'importo calcolato ai sensi dei commi 1 e 2 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
5. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con il pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

 - a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
 - b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
 - c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3

saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensione termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.